Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 9 agosto 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1960, n. 776.

Norme sull'indennità ministeriale al personale delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1960 l'indennità di cui all'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, si computa sugli stipendi effettivamente spettanti nel tempo in cui essa viene percepita.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è attribuita con egual decorrenza ai funzionari dei ruoli di tutte le carriere direttive del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge il trattamento previsto per i capi di ufficio si applica anche ai funzionari direttivi di coefficiente 500 e superiori addetti agli uffici dell'Amministrazione centrale.

Art. 4.

All'onere di lire 66 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 28 luglio 1960, n. 777.

Modifiche di servizi di cancelleria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, è sostituito dal seguente:

« L'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1963 ».

Al primo comma dell'art. 6 della predetta legge, dopo la parola « Tesoro » sono aggiunte le seguenti:

« detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante dal relativo registro ».

Art. 2.

Fino all'abrogazione dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il personale di dattilografia, compreso quello di ruolo, non può superare, in ciascun ufficio giudiziario, il numero complessivo dei dattilografi e amanuensi in servizio alla data del 1° marzo 1956.

Art. 3.

Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 per ogni facciata. Nessun compenso è dovuto per la copiatura della corrispondenza e dei certificati.

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo le parole « scrive il testo originale » sono aggiunte le seguenti:

« o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione ».

Art. 5.

Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, ai cancellieri e ai dattilografi non compete alcuna retribuzione per la scritturazione del testo originale della sentenza.

Art. 6.

Alla legge 20 febbraio 1958, n. 58 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7. — Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza, lire 30 per ogni facciata, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copie da spedire gratuitamente.

Nessun prelievo è consentito per la copiatura della corrispondenza e dei certificati ».

« Art. 8. — Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'art. 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del Tesoro ».

« Art. 9. — I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui è composto.

« Il capo dell'ufficio esercita la vigilanza sulla regolarità dei prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto ».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole « distretto di Corte di appello », sono aggiunte le seguenti: « e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche ».

Art. 8.

L'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della ripartizione dei proventi sono considerati presenti i funzionari in congedo ordinario.

Ai funzionari che, nel corso del bimestre siano collocati a riposo, in congedo straordinario o in aspettativa, siano deceduti, assumano servizio di prima nomina o riassumano servizio è dovuta, per il periodo di servizio prestato, una quota di proventi computata, in sessantesimi, sulla somma complessivamente attribuita a ciascun funzionario dell'ufficio di appartenenza.

Qualora non vi sia stata attribuzione di proventi nell'ufficio di appartenenza, tale quota è calcolata sulla somma media attribuita ai funzionari del distretto.

Per i funzionari degli uffici giudiziari tali quote sono liquidate, al netto delle ritenute di legge, dalle rispettive Procure generali, le quali prelevano le somme occorrenti dal fondo costituito mediante versamento, da parte degli uffici giudiziari del distretto, di una quota percentuale pari allo 0,50 % dell'avanzo dei proventi. Il prelievo deve effettuarsi prima della divisione in terzi prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

Le somme eventualmente residuate alla fine dell'esercizio finanziario sono distribuite nel bimestre successivo tra tutti i funzionari del distretto, in aggiunta alla terza parte dell'avanzo dei proventi prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59 ».

Art. 9.

Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

L'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non può eccedere, per la compilazione di ciascun inventario, il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario. Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

Art. 10.

Nel verbale di inventario devono essere indicate l'ora di apertura e quella di chiusura delle operazioni.

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole « Ministero di grazia e giustizia » sono aggiunte le seguenti: « e al Consiglio superiore della Magistratura, e i Cancellieri ispettori ».

Art. 12.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1960

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO
Modello concernente servizi di cancelleria
(articoli 1 e 6)

REGISTRO PER I LAVORI DI COPIATURA

Numero d'ordine	Data della scritturazione della copia	Natura dell'atto / Numero del fascicolo o della sentenza	Numero facciate copiate	Parte o ufficio richiedente	Nome e cognome del dattilografo	Somma prelevata dal diritto di copia e eventuali diritti di urgenza / Colonna 7 e 8 Reg. Proventi

LEGGE 28 luglio 1960, n. 778.

Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, anche in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonchè alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro o che, avendo un centralino a un solo posto di lavoro, abbia più di cento dipendenti, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Aziende statali fino all'età di 45 anni e sono inquadrati nei posti iniziali del personale della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi.

Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all'art. 1 della presente legge, debbono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto art. 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta giorni dall'installazione dei centralini.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresì comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalità dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra.

I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000 ».

Art. 3.

Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 1, il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità dell'art. 5 della legge medesima, o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali.

Art. 4.

Gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 2, debbono essere adempiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i centralini già installati alla data stessa.

Art. 5.

I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici o le Aziende statali e presso privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 1, e fruiscono dei benefici previsti dalla medesima.

Detti operatori vengono inscritti d'ufficio nell'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova teorico-pratica di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

Art. 6.

L'art. 9 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 779.

Istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di neurochirurgia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 11 aprile 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di neurochirurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova nella tabella *D*, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente

articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 118. — VILLA

Repertorio n. 797

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova, per l'insegnamento della neurochirurgia.

L'anno 1960 (millenovecentosessanta) e questo giorno 11 (undici) del mese di aprile, nella sede del Rettorato della Università di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier Giovanni Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Università medesima e funzionario delegato con decreto rettoriale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse della Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

alla presenza dei signori:

Grossato dott. Enzo, nato a Padova il 7 febbraio 1914, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria, e

Lion rag. Bruno, nato a Padova il 19 aprile 1915, primo ragioniere dell'Amministrazione universitaria, entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti;

sono comparsi:

da una parte

il gr. uff. prof. ing. Ferro Guido, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, professore ordinario e rettore dell'Università di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Università stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, e debitamente autorizzato dalle competenti autorità accademiche;

dall'altra parte

il sig. avv. Walter Dolcini, nato a Campobasso il 9 novembre 1908, presidente e legale rappresentante della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, con deliberazione in data 8 aprile 1960 PV 782, che in estratto autentico si allega;

Premesso

che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova dall'anno accademico 1957-58 è impartito l'insegnamento complementare di neurochirurgia;

che l'importanza assunta da tale disciplina specialistica è andata progressivamente crescendo in campo pratico, scientifico e didattico;

che esiste già la cattedra — di ruolo o convenzionata — di neurochirurgia presso altre Università italiane;

che il Reparto neurochirurgico dell'Ospedale civile di Padova è stato costruito dalla Pia Opera in accordo con l'Università in intima vicinanza e collegamento con la Clinica delle malattie nervose e mentali, si che ne è risultato un complesso funzionale che assicura il massimo rendimento sia in campo assistenziale che scientifico, costituendo così un proprio centro per la cura medica e chirurgica delle malattie del sistema nervoso;

che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, al fine di consentire che l'insegnamento della neurochirurgia sia impartito da un professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta;

che la Facoltà di medicina e chirurgia di Padova, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Padova hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la predetta iniziativa.

Tutto ciò premesso

fra la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, rappresentata come sopra, e l'Università di Padova, nella persona del suo rettore gr. uff. prof. ing. Guido Ferro, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Presso l'Università degli studi di Padova è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore da destinarsi all'insegnamento di «neurochirurgia»

2. Che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, conformemente alla deliberazione del suo Consiglio di amministrazione, si obbliga in modo irrevocabile per il periodo di anni venti e cioè fino all'anno 1980 (millenovecentottanta) a corrispondere — a semplice richiesta — all'Università degli studi di Padova, per il finanziamento della cattedra di neurochirurgia, la somma annua di L. 3.240.000 (tremilioniduecentoquarantamila) nonchè si impegna di corrispondere una somma annua pari al 20 % dell'importo sopra specificato perchè sia provveduto all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di ruolo di cui si tratta, a decorrere dal 1° novembre 1960.

Ove la richiesta di versamento delle annualità di cui al comma precedente non venga effettuata dall'Università entro il termine di sei mesi dopo la scadenza dell'anno accademico cui l'annualità stessa si riferisce, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s'intende esonerata dall'obbligo di provvedere al versamento medesimo per quell'anno accademico.

3. L'Università di Padova si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di neurochirurgia, l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro, nonchè l'importo del 20 % relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio. Le somme anzidette saranno versate in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 3.240.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione per il professore di ruolo di neurochirurgia, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo verserà annualmente all'Università medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Il medesimo Istituto verserà anche sul maggior onere la percentuale del 20 % per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che spetterà al titolare.

5. La presente convenzione avrà la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dal 1° novembre 1960 e si riterrà tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla sua scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di professore di ruolo resterà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si impegna di corrispondere

allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto soppresso, anche nel caso che abbiano a verificarsi le proroghe della convenzione previste all'art. 5.

Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse e di bollo ai sensi dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto che consta di facciate cinque e righe diciotto della sesta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Il Rettore dell'Università di Padova
f.to *Guido Ferro fu Ottone*

Il Presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
f.to *Avv. Walter Dolcini*

Il sig. Grossato dott. Enzo, teste
f.to *Enzo Grossato*

Il sig. Lion rag. Bruno, teste
f.to *Lion Bruno*

Il sig. Fabbri Colabich dott. cav. uff. Pier Giovanni, ufficiale rogante
f.to *Pier Giovanni Fabbri Colabich*

Registrato a Padova il 12 aprile 1960, atti privati, vol. 371, n. 20766. Esatte lire: gratis.

p. Il procuratore reggente (Antonio Bettin)
f.to illeggibile

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 780.

Mutamento della denominazione della frazione « Roffeno Musiolo » del comune di Castel d'Aiano (Bologna) in quella di « Rocca di Roffeno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Castel d'Aiano (Bologna) in data 27 aprile 1958, n. 64, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione « Roffeno Musiolo » del Comune stesso sia mutata in quella di « Rocca di Roffeno »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna in data 27 giugno 1958, n. 13/5461, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Roffeno Musiolo » del comune di Castel d'Aiano, in provincia di Bologna, è mutata in quella di « Rocca di Roffeno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 781.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Lorenzo e Giovanni Graziani », con sede in Montecilfone (Campobasso).

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Lorenzo e Giovanni Graziani », con sede in Montecilfone (Campobasso) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 782.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia della Presentazione della B.M.V., in frazione Besagno del comune di Mori (Trento).

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 21 novembre 1958, integrato con postilla del 6 agosto 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia della Presentazione della B.M.V., in frazione Besagno del comune di Mori (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 783.

Erezione in ente morale della « Pia Fondazione Rhodense », con sede nel comune di Rho (Milano).

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Pia Fondazione Rhodense », con sede nel comune di Rho (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle motosiluranti « 462 » e « 463 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1951, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 210, concernente, fra l'altro, l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 1951, delle GG.II.SS. « 812 » e « 813 »;

Visto il decreto presidenziale 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1954, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 24, col quale, fra l'altro, le unità suddette hanno assunto, a decorrere dal 1° gennaio 1954, rispettivamente la denominazione di motosiluranti « 462 » e « 463 »;

Considerato lo stato di dette unità, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla loro rimessa in efficienza, come da verbale n. 2063, in data 24 maggio 1960, del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Le motosiluranti « 462 » e « 463 » vengono radiate, dal 30 aprile 1960, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1960
Registro n. 22 Difesa-Marina, foglio n. 13

(4929)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1960.

Approvazione dell'atto-capitolato di concessione della funicolare aerea in servizio pubblico tra il comune di Cutigliano e la località Poggio della Doganaccia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1958, n. 341;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, per le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1958, n. 2561;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 24 maggio 1960, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e il rappresentante del Consorzio di bonifica montana del Lima Pistoiese, per la concessione a quest'ultimo dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico di persone e di cose tra il comune di Cutigliano (Pistoia) e la località Poggio della Doganaccia, in comune di San Marcello Pistoiese.

Roma, addì 16 giugno 1960

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1960
Registro n. 80 bilancio Trasporti, foglio n. 38. — BARNABA

(5077)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.

Classificazione fra le statali della « SS. n. 196 di Villacidro - Diramazione Villasor-Samassi » in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale « di Villasor » dall'innesto con la statale n. 196 (da Villacidro) a Villasor all'innesto con la statale n. 293 (di Giba) presso Samassi, della lunghezza di km. 12+600 ha i requisiti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Visto il voto n. 83 in data 7 marzo 1960 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma strade statali;

Visto il voto n. 946 in data 12 aprile 1960 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la deliberazione 4 aprile 1960, n. 988, della Giunta provinciale di Cagliari;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada dall'innesto con la statale n. 196 « di Villacidro » a Villasor all'innesto con la statale n. 293 « di Giba » presso Samassi è classificata statale con la denominazione di « SS. n. 196 di Villacidro - Diramazione Villasor-Samassi ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1960
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 145

4981)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1960.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il primo semestre del 1960 nelle provincie di Modena, Brindisi, Foggia, Matera, Potenza nonchè nelle provincie di

Torino: limitatamente al territorio dei comuni di Andezeno, Baldissero Torinese, Borgiallo, Borgomasino, Busano, Canischio, Caravino, Castiglione Torinese, Chieri, Chiesanuova, Cinzano, Cirié, Cumiana, Cuorgné, Gassino Torinese, Levone, Marentino, Montaldo Torinese, Ozegna, Pavone Canavese, Piossasco, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Robassomero, Romano Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Strambino, Torino, Valperga, Vestigné, Vische;

Mantova: limitatamente al territorio dei comuni di Moglia, Quistello, San Benedetto Po;

Venezia: limitatamente al territorio del comune di Chioggia;

Verona: limitatamente al territorio dei comuni di Belfiore, Bonavigo, Colognola ai Colli, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, Roverchiara, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, Soave, Verona, Villa Bartolomea;

Bologna: limitatamente al territorio dei comuni di Castel Guelfo di Bologna, Galliera, Imola, Medicina, Molinella, San Pietro in Casale;

Ferrara: limitatamente al territorio dei comuni di Argenta, Codigoro, Comacchio, Lago Santo, Mesola;

Forlì: limitatamente al territorio dei comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Coriano, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rimini, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto;

Parma: limitatamente al territorio dei comuni di Bardi, Berceto, Bore, Calestano, Corniglio, Langhirano, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tizzano Val Parma, Varano de' Melegari, Varsi;

Piacenza: limitatamente al territorio dei comuni di Cerignale, Ottone, Zerba;

Ravenna: limitatamente al territorio dei comuni di Conselice, Faenza, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo;

Reggio Emilia: limitatamente al territorio dei comuni di Baiso, Busana, Carpineti, Castellarano, Ciano d'Enza, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo;

Pistoia: limitatamente al territorio dei comuni di Agliana, Ponte Buggianese, Tizzana;

Ancona: limitatamente al territorio del comune di Cerreto d'Esi;

Perugia: limitatamente al territorio dei comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città di Castello, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Monteleone di Spoleto, Norcia, Perugia, San Giustino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Todi, Umbertide, Vallo di Nera;

Terni: limitatamente al territorio dei comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Orvieto, San Gemini, Terni;

Latina: limitatamente al territorio dei comuni di Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Monte San Biagio, Roccagorga, Rocca Massima;

Rieti: limitatamente al territorio dei comuni di Belmonte in Sabina, Borbona, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Contigliano, Forano, Greccio, Labro, Magliano Sabina, Poggio Bustone, Rieti, Rocca Sinibalda, Stimigliano;

Viterbo: limitatamente al territorio dei comuni di Bomarzo, Castel Sant'Elia, Civitacastellana, Faleria, Gallese, Graffignano, Latera, Montalto di Castro, Orte, Ronciglione, Tarquinia;

Campobasso: limitatamente al territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Roccavivara, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, Ururi;

Chieti: limitatamente al territorio dei comuni di Carpineto Sinello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Liscia, Palmoli, Roccaspinalveti, San Buono;

L'Aquila: limitatamente al territorio dei comuni di Avezzano, Capistrello, Capitignano, Carsoli, Celano, Fagnano Alto, Fossa, L'Aquila, Magliano de' Marsi, Molina Aterno, Montereale, Ortucchio, Pescina, Prezza, San Benedetto dei Marsi, San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Scurcola Marsicana, Tione degli Abruzzi, Trasacco, Villa Sant'Angelo;

Pescara: limitatamente al territorio dei comuni di Alanno, Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Picciano, Pietranico, Rosciano, Vicoli, Villa Celiera;

Benevento: limitatamente al territorio dei comuni di Apice, Apollosa, Arpaise, Benevento, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Cautano, Ceppaloni, Dugenta, Foglianise, Foiano in Val Fortore, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Montefalcone di Val Fortore, Paduli, Pontelandolfo, San Giorgio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Nicola Manfredi, Santa Croce del Sannio, Torrecuso, Vitulano, Sant'Angelo a Cupolo;

Caserta: limitatamente al territorio dei comuni di Arienzo, Cancello ed Arnone, Castel Campagnano, Castel Volturno, Cervino, Grazzanise, Mondragone, Pietravairano, Rocca d'Evandro, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Vairano Patenora;

Napoli: limitatamente al territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Casamicciola, Cercola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Resina, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Anastasia, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco;

Salerno: limitatamente al territorio dei comuni di Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Buonabitacolo, Camerota, Campagna, Casalbuono, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Contursi, Ispani, Laurito, Lustra, Montano Antilia, Montesano sulla Marcellana, Nocera Inferiore, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Pagani, Ricigliano, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Sala Consilina, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sarno, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Vibonati;

Bari: limitatamente al territorio dei comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Spinazzola;

Lecce: limitatamente al territorio dei comuni di Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Aradeo, Campi Salentina, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Collepasso, Copertino, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Nardò, Neviano, No-

voli, Parabita, Racale, Ruffano, Sannicola, Scorrano, Sogliano Cavour, Supersano, Taurisano, Taviano, Tricase, Tuglie, Ugento, Veglie, Vernole;

Taranto: limitatamente al territorio dei comuni di Avetrana, Castellaneta, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Lizzano, Martina Franca, Mottola, Taranto;

Catanzaro: limitatamente al territorio dei comuni di Acquaro, Amaroni, Andali, Arena, Badolato, Belcastro, Belvedere di Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Catanzaro, Cerenzia, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Cortale, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Curinga, Cutro, Dasà, Davoli, Decollatura, Dinami, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gasperina, Gerocarne, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Isola di Capo Rizzuto, Maida, Maierato, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Melissa, Mesoraca, Mileto, Motta Santa Lucia, Nicastro, Nicotera, Palermiti, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, Sambiase, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Caterina dello Ionio, Santa Severina, Sant'Eufemia Lamezia, San Vito sullo Ionio, Savelli, Scandale, Sellia, Sersale, Simeri e Crichi, Sorianello, Soriano C., Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Strongoli, Tiriolo, Umbriatico, Vallefiorita, Verzino, Vibo Valentia, Zagarise;

Cosenza: limitatamente al territorio dei comuni di Albidona, Altomonte, Amendolara, Bisignano, Calopezzati, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Lattarico, Mandatoriccio, Mongrassano, Montegiordano, Oriolo, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rosito Capo Spulico, Rossano, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Spezzano Albanese, Villapiana;

Reggio Calabria: limitatamente al territorio dei comuni di Cittanova, Delianova, Gioia Tauro, Polistena, Rizziconi, Rosarno, Sinopoli, Taurianova;

rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, coi privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole ricadenti nelle zone sopra elencate, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 % del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il primo semestre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(5098)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro », con sede in Ravenna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 luglio 1960, i poteri conferiti al rag. Orsolo Gambi, commissario governativo della Società cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro », con sede in Ravenna, sono stati prorogati dal 24 agosto 1960 al 28 febbraio 1961.

(5111)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa industrie agricole, commerciali, affini « S.C.I.A.C.A. », con sede in Ravenna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 luglio 1960, i poteri conferiti al geom. Luigi Passerini, commissario governativo della Società cooperativa industrie agricole, commerciali, affini « S.C.I.A.C.A. », con sede in Ravenna, sono stati prorogati dal 24 agosto 1960 al 28 febbraio 1961.

(5112)

Revoca del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa edilizia « Sila », con sede in Cosenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1960, si revoca il precedente provvedimento, di cui al n. 13 del decreto ministeriale in data 3 maggio 1960, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Sila », con sede in Cosenza.

(5113)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1960, si è preso atto che gli agenti della Ferrovia Circumetnea: Ruggieri Vincenzo, Scuderi Natale, Ruà Giovanni, Cavallari Alfio, Russo Carmelo, Cottone Salvatore, Garufi Giuseppe e De Filippo Alfio hanno rinunciato al ricorso straordinario 7 gennaio 1957 per l'annullamento dell'ordine di servizio n. 10 del 6 luglio 1956, concernente l'inquadramento del personale della predetta ferrovia.

(5078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	638,225
1 Franco svizzero	144,15
1 Corona danese	90,075
1 Corona norvegese	87,067
1 Corona svedese	120,32
1 Fiorino olandese	164,589
1 Franco belga	12,352
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	743,087
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	24,022

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità L.
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opera per la valorizzazione della Sila							
	Determinazione indennità a' sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.							
1	CILIBERTO Mario di Gregorio (eredi)	Cirò	120.31.00	1477	24-12-1951	299 s. o. 4	31-12-1951	1.733.473,20
	Determinazione indennità a' sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 156.							
2	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Roccabernarda	671.87.90	510	5- 6-1951	155 s. o.	10- 7-1951	(1) 24.538.998 —
3	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Mesoraca	776.91.30	1391	27-11-1951	297 s. o.	28-12-1951	43.657.232 —
4	CILIBERTO Roberto, Pasquale e Giuseppe fu Gregorio per le rispettive parti	Crotone	281.75.20	899	30- 8-1951	211 s. o. 2	14- 9-1951	(2) 15.401.128 —
5	CRIBARI Leonardo fu Francesco	Roccabernarda	193.05.18	1463	24-12-1951	299 s. o. 3	31-12-1951	7.341.076 —
6	ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo per le rispettive parti	Crotone	366.97.54	1008	16- 9-1951	227 s. o.	3-10-1951	32.947.327 —
7	ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo per le rispettive parti	Crotone	555.57.10	1011	16- 9-1951	227 s. o.	3-10-1951	(3) 39.612.060 —

(1) Tale indennizzo non comprende le particelle boschive nn. 37, 44, 56, 100, 104 del foglio 16, e n. 4 del foglio 28, di complessivi ettari 118.93.50, per le quali sarà provveduto successivamente.

(2) Tale indennizzo non comprende le particelle n. 15 del foglio 42, n. 19 del foglio 41, n. 44 del foglio 45, di complessivi ettari 49.73.20, per le quali sarà provveduto successivamente.

(3) Tale indennizzo non comprende la particella n. 1 del foglio 58, di ettari 0.19.80, per la quale sarà provveduto successivamente.

(4921) Roma, addì 25 luglio 1960

Visto, p. *il Ministro*: SCARANTINO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1960, n. 26250/3567, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Nella Nicolalfonso, nato in Paglieta il 29 dicembre 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 1276, riportate in catasto alle particelle numeri 197 parte e 316/*d* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con i numeri 109 e 98.

(4963)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1960, registro n. 1, foglio n. 4, è dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto il 6 marzo 1959 dalla ex guardia forestale Gallizia Giordano tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, la riapertura del procedimento disciplinare in seguito al quale la ex guardia forestale anzidetta, con decreto ministeriale 4 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 24, foglio n. 384, veniva espulsa dal Corpo forestale.

(5105)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di provveditore agli studi di prima o di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare gli articoli 282, 283 e 285 dello stesso decreto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato che sono attualmente vacanti e disponibili sei posti nelle qualifiche di provveditore agli studi di prima e seconda classe nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi;

Considerato che detti sei posti sono tutti da conferirsi, mediante concorso per titoli, alle categorie di personale indicate ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della lettera *b*) dell'art. 282 del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di provveditore agli studi di prima o di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso predetto il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia provvisto di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) presidi di prima e seconda categoria e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria;

2) impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

3) professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di direttore di sezione (coefficiente 402);

4) ispettori scolastici delle scuole elementari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualunque sede di servizio sia loro assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dello aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata per i candidati indicati ai numeri 1) e 4) del precedente art. 2 dal competente provveditore agli studi e per i candidati indicati ai numeri 2) e 3) dello stesso art. 2 dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sulla attività e carriera didattica o sulla attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

Il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato dovrà essere documentato mediante copia dello stato di servizio rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa. Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per provveditore agli studi ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i prescritti documenti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad Uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di seconda classe in prova o di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della Facoltà di giurisprudenza ed uno della Facoltà di lettere), dal direttore generale capo del personale e da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

La Commissione stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 9.

Il colloquio integrativo è diretto ad un'adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere le funzioni di provveditore agli studi.

Il colloquio non si intende superato se il concorrente non ottenga la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti delle guerre 1915-18, 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre: 1) per quanto si riferisce alla prima guerra mondiale, le dichiarazioni integrative previste dalle circolari n. 402 Giornale militare 1920 e n. 588 Giornale militare 1922 e rilasciate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1922, n. 1290; 2) per quanto riguarda la seconda guerra mondiale e la lotta di liberazione, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dalla comptente comunità israelitica;

9) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il documento di cui al precedente n. 9) dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso compilerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti riportati dagli aspiranti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 65 punti sui 100 complessivamente a disposizione.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso. I graduati dopo l'ultimo dei vincitori subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non potranno ottenere la nomina i vincitori del concorso che alla data dalla quale avrà effetto la nomina stessa avranno superato il 65° anno di età.

Nel caso di parità di merito saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace, i profughi dalla zona *B* del territorio di Trieste, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 ed i profughi delle categorie previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 1 della citata legge 27 febbraio 1958, n. 130, ai sensi dell'art. 9 della legge medesima;

5) i mutilati ed invalidi per servizio;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) i feriti in combattimento;

10. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione della pubblica istruzione;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — dalla competente Direzione generale del Ministero;

B) il diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, su carta da bollo da lire 200;

C) certificato medico, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuato presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che rivestano già qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quelle di provveditore agli studi di 2ª classe o di direttore di sezione (rispettivamente coeff. 500 e 402) conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di provveditore agli studi di seconda classe; coloro, invece, che rivestano già qualifica equiparata, nel trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di prima classe (coefficiente 670), conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di provveditore agli studi di prima classe.

La nomina a provveditore agli studi di prima o di seconda classe diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Ove il giudizio sia sfavorevole, coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a provveditore agli studi ai sensi del precedente comma saranno restituiti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e sarà loro attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1960
Registro n. 38, *foglio n.* 386.

(4952)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero.

Si comunica che con decreto in data 1° agosto 1960, il diario delle prove scritte del concorso per esami a 60 posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 22, 23 e 24 settembre 1960, alle ore 8,30 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(5081)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7305 in data 31 dicembre 1959, con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso medesimo in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia, i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopra indicato:

1. Perrella Giuseppe	punti	53,878	su 100
2. Festa Pasquale	»	53,620	»
3. Di Iorio Cesare	»	53,439	»
4. Larciprete Pasquale	»	53,152	»
5. Di Lillo Ugo	»	53,059	»
6. Tagliaferri Carmine	»	52,565	»
7. Bendini Nazareno	»	52,048	»
8. Marinelli Guido	»	51,032	»
9. Bucci Nicola	»	49,776	»
10. Di Nardo Antonio	»	49,696	»
11. Durante Mario	»	49,579	»
12. Mancini Antonio	»	49,157	»
13. Altopiedi Carmelo	»	48,814	»
14. Bollella Pasquale	»	48,747	»
15. Fusco Domenico	»	48,713	»
16. Pirolli Aldo	»	48,668	»
17. Sabatini Ermanno	»	48,580	»
18. Silla Giovanni	»	48,371	»
19. Coia Carmine	punti	48,350	su 100
20. Passarelli Giacomo	»	47,580	»
21. Lombardi Renato, nato l'8 agosto 1924, coniugato con prole	»	47,303	»
22. Di Rocco Luigi, nato l'8 aprile 1932	»	47,303	»
23. Genua Giuseppe	»	46,870	»
24. Franchitti Rino	»	46,531	»
25. Di Girolamo Elvio	»	46,104	»
26. Biasini Nello	»	46,059	»
27. Volpe Giuseppe	»	45,894	»
28. De Francesco Camillo	»	45,848	»
29. Genua Lorenzo	»	45,687	»
30. Iapaolo Felice	»	44,976	»
31. Mancini Pietro	»	44,842	»
32. Scorpio Tommaso	»	44,603	»
33. Fiocca Carlo	»	44,578	»
34. Di Pietro Enzo	»	44,531	»
35. Iannucci Antonio	»	44,347	»
36. Pellegrino Domenico	»	43,970	»
37. De Luca Gennaro	»	43,550	»
38. Cipollone Antonio	»	43,312	»
39. Palmerini Eugenio	»	43,250	»
40. Verrengia Celestino	»	42,065	»
41. D'Alba Mauro	»	41,583	»
42. Lopez Giuseppe	»	40,227	»
43. Pietroniro Tullio	»	40,195	»
44. D'Anna Gesualdo	»	39,817	»
45. Bellino Giovanni	»	39,500	»
46. Francario Francesco	»	39,187	»
47. Rega Luigi	»	38.430	»
48. Cofini Sabatino	»	37,791	»
49. Masciuli Leonardo	»	36,550	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 16 luglio 1960

Il medico provinciale: JERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari data n. 4197, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959,

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto di ciascuno di essi:

1) Perrella dott. Giuseppe: Macchiagodena, 2ª condotta;
2) Festa dott. Pasquale: Castelmauro;
3) Di Iorio dott. Cesare: San Giovanni in Galdo;
4) Larciprete dott. Pasquale: Morrone nel Sannio;
5) Di Lillo dott. Ugo: Castelbottaccio;
6) Tagliaferri dott. Carmine: Gildone;
7) Bendini dott. Nazareno: Filignano;
8) Marinelli dott. Guido: Pozzilli;
9) Bucci dott. Nicola: Sessano;
10) Di Nardo dott. Antonio: Torella del Sannio;
11) Durante dott. Mario: Pietracupa;
12) Mancini dott. Antonio: Sant'Agapito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 16 luglio 1960

Il medico provinciale: JERVOLINO

(4808)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto presidenziale 4 giugno 1959, n. 4132-*A* con il quale è stato indetto pubblico concorso a posto di medico condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1958;
Vista la terna dei docenti universitari proposta dall'Ente competente a norma dell'art. 44 del citato regolamento;
Vista la terna dei medici condotti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:
Cardarelli dott. Roberto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale;
Bobbio prof. Antonio, docente in clinica chirurgica nella Università di Parma;
Falzoi prof. Mario, docente in patologia speciale medica nell'Università di Parma;
Coruzzi dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:
Guacci dott. Michele, consigliere di 1ª classe della prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per 8 giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Parma, addì 29 luglio 1960

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(5089)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1227, in data 12 luglio 1960, con il quale venne indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario nel comune di Savona;
Ritenuta la necessità di addivenire alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto l'art. 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto presidenziale n. 854 sopracitato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Savona è costituita come segue:

Presidente:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Petrilli prof. Fernando Luigi, docente in igiene;
Scopinaro prof. Domenico, docente in patologia medica;
Caputo prof. Casimiro, medico provinciale;
Suzzi Valle prof. Enea, ufficiale sanitario.

Segretario:
Bruno dott. Bartolomeo, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Savona, addì 29 luglio 1960

Il medico provinciale dirigente: CAPUTO

(5088)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1956.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 16101, Div. 3/1 del 12 marzo 1957, pubblicato nei modi di legge, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche di Cartoceto, Barchi, Frontone, Monteciccardo, Montefelcino (2ª condotta), Novafeltria (Perticara), Serrungarina e Serra Sant'Abbondio, vacanti al 30 novembre 1956;
Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;
Viste le designazioni dei Comuni interessati;
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:
Costantino dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Morante dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Pavoni prof. dott. Antonio;
Perolo prof. dott. Francesco;
Panfoli Pia, ostetrica condotta.

Segretario:
Ciacco dott. Pietro, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio sanitario provinciale.

Pesaro, addì 27 luglio 1960

Il medico provinciale capo: MORANTE

(5091)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.